



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE PRIMA CIVILE

In persona del giudice dott. Alessandro Petronzi, in funzione monocratica,
ha emesso, a scioglimento della riserva assunta al termine dell'udienza di discussione del 26.02.2026
la seguente

SENTENZA

ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c.,
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 7551/2024,

tra

ELEONORA MEMOLI, (c.f. MMLLNR77E45I690J), **MARCO MEMOLI** (c.f. MMLMRC83C23I690V), **DI LEO MARIA STELLA** (c.f. DLIMST56S67B655M) e **ALESSANDRA MEMOLI** (c.f. MMLLSN75M68I690M), rappresentati e difesi dall'Avv. D'ANDREA ANGELO e dall'Avv. FRANCESCA PAPPOLLA, come in atti domiciliati,

-parte attrice- opponente

e:

ORGANA SPV SRL, c.f./p.iva 05277610266, in persona del legale rappr.te *p.t.*, con sede legale in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n. 1, rappresentata e difesa dall'Avv. SARINA DAVIDE e dall'Avv. GIULIA GALATI, come in atti domiciliata,

-parte convenuta- opposta

Conclusioni delle parti:

per parte opponente:

“1. Accertare e dichiarare la qualifica di consumatori dei sigg Memoli Marco, Alessandra ed Eleonora, nonché della signora Di Leo Maria Stella.

1. Per l'effetto, dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale di Monza in ordine al Decreto Ingiuntivo 6718/2014, indicando quale competente il Tribunale di Milano e, pertanto revocare il detto decreto ingiuntivo.

2. Accertare e dichiarare la nullità parziale dei contratti di fideiussione impugnati e, per l'effetto, dichiararsi nulla la clausola ivi prevista all'art 6.



3. Per l'effetto, visto l'art 1957 cc, dichiararsi decaduto l'Istituto di Credito opposto, dal diritto di agire nei confronti degli opposenti

4. Per l'effetto revocare il decreto Ingiuntivo 6718/2014.

5. Il tutto con condanna alle spese di lite, con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.

per parte opposta:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e deduzione, sia di merito, sia istruttoria per i motivi ampiamente esposti in narrativa, così giudicare

In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, per mancanza dei suoi presupposti;

In via principale e nel merito: respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, condannare i sig.ri Memoli al pagamento della somma Euro 383.590,37, la sig.ra Di Leo nel limite di Euro 360.000,00, oltre interessi, come statuito nella sentenza della Corte di Appello di Milano n. 1733/2022 del 20 maggio 2022.

Con vittoria di spese e onorari del giudizio”.

RAGIONI DELLA DECISIONE

I termini della controversia possono essere brevemente riassunti come segue.

La banca Intesa Sanpaolo S.p.A. aveva ingiunto, con il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 6718/2014 (RG n. 12894/2014) emesso in data 13 ottobre 2014 dal Tribunale di Monza alla società Emmegi S.r.l. (sottoposta a procedura di liquidazione giudiziale con sentenza del Tribunale di Monza del 19 febbraio 2025), quale debitrice principale, ed agli odierni opposenti, nella loro qualità di obbligati in solido quali fideiussori, il pagamento solidale della somma di Euro 451.701,88, (nei limiti dell'importo garantito di Euro 360.000,00 per la sola opponente Di Leo).

Gli ingiunti avevano proposto opposizione avverso il monitorio radicando innanzi al Tribunale di Monza il giudizio RG n. 79/2014, nell'ambito del quale la creditrice si era costituita, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Detto giudizio veniva definito con sentenza n. 2178/2018 del 27 agosto 2018 emessa dal Tribunale di Monza che aveva revocato parzialmente il decreto ingiuntivo opposto e condannato gli opposenti al pagamento in favore della Banca della somma di Euro 446.060,04 (ridotta ad Euro 360.000,00 per la sola Di Leo), oltre interessi, condannando i medesimi al pagamento delle spese di lite.

Avverso la sentenza di primo grado, avevano proposto appello gli odierni opposenti, all'esito del quale, la Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 1733/2022 resa all'esito del giudizio RG n.



4447/2018, in parziale accoglimento dell'appello, li aveva condannati al pagamento, in favore della Banca, della minor somma di Euro 383.590,37 (Euro 360.000,00 per la sola Di Leo), oltre interessi, nonché al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.

Il credito in capo alla Banca Intesa veniva ceduto ad Organa SPV nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione, la quale avviava la procedura esecutiva r.eg. 902/2021 innanzi al Tribunale di Milano.

In tale contesto processuale, il G.E. con ordinanza del 15 ottobre 2024, richiamando gli orientamenti giurisprudenziali espressi sia a livello comunitario che a livello nazionale (Cass. Sez. Un. 9479/2023) autorizzava gli odierni istanti alla opposizione tardiva *ex art. 650 cpc.*, stante la ipotetica qualifica di consumatori ¹e la possibile presenza di clausola abusive nei contratti di fideiussione posti a base della richiesta creditoria di cui al monitorio.

In ossequio alla ordinanza del G.E., gli opposenti pertanto radicavano una opposizione tardiva *ex art. 650 c.p.c.* al decreto ingiuntivo n. 6718/2014 denunciando la vessatorietà delle clausole delle fideiussioni sottoscritte dalle parti in data 11.06.2007 e 28.05.2013, in quanto pienamente conformi al c.d. schema ABI, oggetto di rilievi ed osservazioni critiche della Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2005, ed eccependo la decadenza della creditrice alla escussione della fideiussione per mancato rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c.

Si costituiva ORGANA che rilevava preliminarmente la inammissibilità della nuova opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, in quanto già precedentemente e tempestivamente opposto dagli ingiunti, con esito loro sfavorevole e dunque la insussistenza dei presupposti per ritenere applicabile l'orientamento di tutela consumeristica di cui a Cass. Sez. Un. 9479/2023. Contestava inoltre che gli opposenti potessero assumere la qualifica di consumatori, alla luce dei ruoli ricoperti nell'ambito della società debitrice principale e chiedeva il rigetto della opposizione, non potendosi ravvisare alcuna nullità delle fideiussioni oggetto di causa.

La causa, in quanto involgente questioni di puro diritto, veniva istruita con la acquisizione di prove documentali e rimessa in decisione ai sensi dell'art. 281 *sexies c.p.c.*

Va accolta la eccezione di inammissibilità della opposizione tardiva formulata dagli opposenti.

Tale opposizione si appalesa inammissibile in quanto il decreto ingiuntivo oggi opposto era già stato fatto oggetto di opposizione con un primo giudizio nel 2014 (RG n. 79/2014) incardinato da

¹ In verità il G.E. si è espresso in termini estremamente dubitativi in relazione agli opposenti MARCO, ALESSANDRA e ELEONORA MEMOLI, soci di minoranza della società Emmegi s.r.l., con una partecipazione del 15% ciascuno, ponendo in evidenza la loro qualità anche componenti del consiglio di amministrazione, ed i poteri di rappresentanza espressamente conferiti al socio MARCO MEMOLI (pag. 4 ordinanza del G.E.)



tutti gli odierni opposenti, nel cui ambito gli opposenti avrebbero ben potuto (e dovuto – al fine di evitare la formazione del giudicato) far valere già allora tutte le doglianze oggi esposte (essendo il Codice del Consumo ben precedente, risalendo al 2005 (D.Lgs.6.9.2005 n. 2005 n.206).

La eccezionale possibilità di proposizione di opposizione tardiva a fronte di decreto ingiuntivo già passato in giudicato è stata limitata dalla Suprema Corte (Cass. Sez. Un. 9479/2023) ai decreti ingiuntivi non previamente opposti: *“Il perimetro della pronuncia di queste Sezioni Unite ai sensi dell’art. 363 c.p.c.”: “La fattispecie che qui rileva ha riguardo – in estrema sintesi - all’emissione di un decreto ingiuntivo in favore di un professionista che il consumatore non ha opposto, lamentando, però, in sede di procedura esecutiva per il soddisfo del credito ingiunto, l’omesso rilievo officioso del giudice del procedimento monitorio su una clausola abusiva (nella specie, di deroga del foro del consumatore) presente nel contratto fonte di quel credito e, quindi, chiedendo al giudice dell’esecuzione di farsi carico del controllo sull’abusività della clausola contrattuale”* .

Hanno osservato le Sezioni Unite che la CGUE, con la sentenza *“SPV/Banco di Desio”* del 17 maggio 2022, ha, dapprima, riformulato (cfr. § 50) la richiesta pregiudiziale del Tribunale di Milano nei seguenti termini: *“(…) se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell’esecuzione non possa – per il motivo che l’autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità – successivamente controllare l’eventuale carattere abusivo di tali clausole. Nella causa C-831/19, esso chiede altresì se la circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come «consumatore» ai sensi di tale direttiva abbia una qualsivoglia rilevanza al riguardo...*

*L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, **qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore**, il giudice dell’esecuzione non possa - per il motivo che l’autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità – successivamente controllare l’eventuale carattere abusivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come “consumatore” ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo”*.



Le Sezioni Unite si sono premurate di conciliare i principi euro-unitari con il principio dell'intangibilità del giudicato, e con il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, affermando: *“l'opposizione tardiva si lascia preferire perché è rimedio che l'ordinamento stesso appresta contro il giudicato (cfr. Cass., S.U., 16 novembre 1998, n. 11549; Cass., 6 ottobre 2005, n. 19429; Cass., 24 marzo 2021, n. 8299) e, quindi, consente, anzitutto, di mantenere ferma la configurazione del decreto ingiuntivo non opposto quale provvedimento idoneo a passare in giudicato formale e a produrre effetti di giudicato sostanziale. Inoltre, in quanto rimedio di sistema contro il giudicato, tale soluzione permette, anche nel limitato campo del decreto ingiuntivo non opposto in materia consumeristica, di fare salvo il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile. Al tempo stesso, l'opposizione ex art. 650 c.p.c. si presenta come risposta coerente rispetto ai dicta della CGUE, giacché è idonea a rimettere in discussione il risultato di condanna conseguito dal creditore con il decreto ingiuntivo non opposto proprio in ragione del carattere abusivo della clausola del contratto fonte del diritto azionato in via monitoria, così da poter determinare la caducazione di quel decreto ovvero la riduzione del suo importo quale conseguenza della dichiarazione della natura abusiva di una o più clausole, con sentenza –come detto -suscettibile di passare in giudicato formale e con attitudine al giudicato sostanziale. Ed ancora, tale soluzione consente di non derogare alla regola (tra le tante, Cass., 18 febbraio 2015, n. 3277 e Cass., 14 febbraio 2020, n. 3716) secondo cui in sede di opposizione all'esecuzione, ove alla base dell'opposizione sia posto un titolo esecutivo giudiziale, non possono farsi valere fatti impeditivi anteriori alla formazione del titolo, così da non mettere in discussione la natura di titolo esecutivo giudiziale del decreto ingiuntivo non opposto”*.

Può aggiungersi infatti che la complessa costruzione giuridica derivante dalle indicazioni del giudice comunitario che le Sezioni Unite hanno trasfuso nell'ordinamento nostrano, individuando nella opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. lo strumento processuale idoneo a garantire la tutela per il consumatore con il principio del giudicato formale e sostanziale, trova la sua giustificazione nella necessità di colmare – in un ambito così delicato di tutela – quale quella consumeristica – quel divario intercorrente tra il soggetto consumatore che si trova al cospetto, nella contrattazione, con un soggetto professionista (divario che si aggrava ove, come avviene in ambito bancario-finanziario, il soggetto professionista è solitamente un istituto di credito, dotato di mezzi e competenze che non sono nella disponibilità del consumatore) e che viene pertanto colmato dall'intervento officioso del giudice.

Ma tale divario si assottiglia, fino a del tutto sparire, ove il consumatore, rivolgendosi ad un professionista in ambito legale, quale un avvocato difensore, abbia tempestivamente contestato il decreto ingiuntivo formulando le proprie doglianze e contestazioni, le quali pertanto, in tale ipotesi,



e venuto meno, per l'assistenza professionale di cui il consumatore ha beneficiato, quello squilibrio sinallagmatico che necessita – secondo le Corti superiori - della tutela giudiziale, avrebbero dovuto contemplare anche le censure rispetto alla clausole vessatorie contrarie al diritto dei consumatori.

Orbene, nel caso di specie, il decreto ingiuntivo era stato fatto oggetto di tempestiva opposizione nel 2014 (r.g. 79/2014), in cui le parti avevano formulato contestazioni che sono state essenzialmente rigettate, cui è seguito il gravame in grado di appello che ha definitivamente condannato gli opposenti al pagamento in favore della banca (oggi Organa) della somma di Euro 383.590,37, (somma ridotta ad Euro 360.000,00 per la opponente Di Leo), oltre interessi, nonché al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio

Quindi gli opposenti, che già in quel giudizio erano stati debitamente rappresentati da un avvocato, e, così assistiti, avevano proposto opposizione al decreto ingiuntivo, avrebbero ben potuto (e dovuto) far valere il carattere vessatorio delle clausole contrattuali, così come ogni altra delle doglianze proposte nella presente sede, onde evitare il formarsi del c.d. giudicato implicito sulle questioni non espressamente dedotte nella prima sede.

Conclusivamente, l'opposizione va dichiarata inammissibile.

Le spese di lite sono poste a carico di parte opponente in ragione della soccombenza. Esse sono dunque liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei principi dettati dal D.M. Giustizia 55/14 che ha stabilito le modalità di determinazione del compenso professionale per l'attività, applicando, nel caso di specie, la liquidazione dei compensi ai valori tra minimi e medi per lo scaglione di riferimento (da 260.000,00 a 520.000,00 euro) e per tutte le fasi processuali, attesa la non particolare difficoltà della presente controversia e la ridotta attività processuale svolta.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza reietta e disattesa:

- a) Dichiarare la inammissibilità della opposizione tardiva al decreto ingiuntivo;
- b) condanna gli opposenti, in via di solidarietà passiva, alla rifusione in favore di parte opposta delle spese processuali, che si liquidano in euro 16.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forf. al 15%, iva e cpa, ove dovuti per legge.

Così deciso in Monza, 27 febbraio 2026.

Il Giudice

Dott. Alessandro Petronzi

